

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sentenza n. 93/2025</b> |
|  | REPUBBLICA ITALIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|  | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|  | LA CORTE DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|  | SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|  | Composta dai seguenti magistrati:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|  | <b>Luigi Cirillo</b> <b>Presidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|  | <b>Carlo Efsio Marrè Brunenghi</b> <b>Primo Referendario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|  | <b>Sabrina Facciorusso</b> <b>Primo Referendario relatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|  | <b>S E N T E N Z A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|  | sui giudizi in materia di conto iscritti ai nn. 23089, 23090 e 23091 del registro di segreteria, nei confronti dell’agente contabile Giuseppe Basile in qualità di economo per la “ <i>gestione delle spese personale comandato in trasferta</i> ” presso il Presidio Ospedaliero di Crotone per gli esercizi finanziario 2015 (conto giudiziale n. 38761), per l’esercizio 2016 (conto giudiziale 38762) e per l’esercizio finanziario 2017 (conto giudiziale n. 38763) |                            |
|  | Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|  | Data per letta, con il consenso delle parti presenti, nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis che concludeva come da verbale di udienza                                                                                                                                      |                            |
|  | <b>FATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|  | <b>1. LE RELAZIONI ISTRUTTORIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|  | Con le relazioni nn. 308, 309 e 310 il Magistrato istruttore dei conti giudiziali nn. 38761, 38762 e 38763, ha ritenuto necessario rimettere i conti medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |

all'attenzione del Collegio, non reputando regolari le gestioni in esame, per gli aspetti di cui si dirà appresso.

### **1.1. CONSIDERAZIONI COMUNI AI TRE CONTI**

Occorre premettere che i conti sono stati depositati in seguito a un giudizio di resa di conto, dunque con ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio. Segnatamente, tutti e tre i conti sono stati **redatti il 10/12/2020 e depositati il 26/5/2021**.

Preliminarmente il Magistrato istruttore ha rilevato che il modello utilizzato non è esattamente il mod. 23 previsto dal dpr n. 194/96, ma ha anche ritenuto che i dati ivi esposti, integrati con la documentazione amministrativa e contabile acquisita nel corso dell'esame con le varie interlocutorie, abbiano consentito sostanzialmente di poter eseguire l'analisi della gestione.

### **1.2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE**

Con determinazione n. 476 del 14/4/2008 del Direttore dipartimentale è stata **assegnata la somma di € 10.329,14** all'economo del Presidio ospedaliero di Crotone a titolo di *“rimborso per missione del personale Suem 118 e del personale del PO di Crotone”*. Questa somma è poi stata corrisposta con ordine di pagamento n. 48 dell'8/1/2015 di € 10.329,14, così costituendo il fondo per le *“spese economali per missioni”*.

### **1.3. GESTIONE 2015 (conto giudiziale n. 38761)**

Con determinazione del Direttore dipartimentale n. 83 del 19/1/2016 è stato ratificato e scaricato il rendiconto delle spese sostenute per il personale sanitario in missione nell'anno 2015 per € 6.567,00 (come da rendiconto), oltre alla somma di € 1.250,00 data in anticipo al responsabile del Suem 118 per le emergenze (non rendicontata). Si è disposta la restituzione del fondo residuo non utilizzato pari

ad € 2.512,14 ( $€10.329,14 - €6.567,00 - €1.250,00 = €2.512,14$ ) e l'emissione del mandato di pagamento di € 10.329,14 per le spese economali da sostenere nell'esercizio successivo.

A distanza di circa 6 anni, e precisamente con **la bolletta di quietanza n. 5248 del 29/6/2021**, è stata disposta la restituzione del fondo cassa missioni 2015, residuo non utilizzato pari ad € 2.512,14. Con la **bolletta di quietanza n. 5209 del 28/6/2021** è stata altresì restituita la somma non rendicontata di € 1.250,00.

Il Magistrato relatore osserva che la somma di € 1.250,00 appariva come spesa non rendicontata dal SUEM 118 per le emergenze, ma contabilizzata nel conto giudiziale come “importo utilizzato”. Essa comporterebbe che, contrariamente a quanto riportato nel conto giudiziale e nella determinazione del Direttore dipartimentale n. 83 del 19/1/2016, a fronte del fondo iniziale di € 10.329,14:

- la spesa ammonterebbe ad € 6.567,00 e non € 7.817,00 (nel conto è indicato € 6.567,00);
- la restituzione della somma residua sarebbe pari ad € 3.762,14 e non € 2.512,14 (nel conto è indicato € 2.512,14)

### ***1.3.1. Criticità secondo il Magistrato Istruttore***

Pertanto, con riferimento alla prima gestione esaminata, il Magistrato Istruttore ha rimesso all'esame del Collegio le seguenti irregolarità:

- a) L'agente contabile non avrebbe spiegato le ragioni del ritardo (6 anni) nel restituire le somme residuo non utilizzato.
- b) Relativamente alle somme restituite, l'agente contabile non avrebbe inviato il richiesto estratto conto corrente bancario da cui evincere i dati identificativi del beneficiario intestatario del conto corrente, il numero di conto

corrente del beneficiario, la data dell'operazione, la causale e l'accredito della somma.

Al riguardo, deve darsi atto che in risposta a una richiesta di chiarimenti, il contabile ha spiegato che i *“versamenti sono stati effettuati dal conto personale del sig. Basile Giuseppe il quale, non essendo più economo a partire dal 01/10/2020, non poteva usufruire dei fondi destinati al conto missioni”*.

c) Vi sarebbe discordanza dei dati contabili riportati nel conto giudiziale visto che la somma per le “emergenze suem 118” non è stata utilizzata e quindi non andava riportata nel conto giudiziale.

#### **1.4. GESTIONE 2016 (conto giudiziale 38762)**

Con ordine di pagamento n. 32 del 7/1/2016 di € 10.329,14 è stato corrisposto il fondo per le “spese economali per missioni”. Con determinazione del Direttore dipartimentale n. 99 del 26/1/2017 è stato ratificato e scaricato il rendiconto delle spese sostenute per il personale sanitario in missione nell'anno 2016 per € 5.986,50 (come da rendiconto), oltre alla somma di € 1.650,00 data in anticipo al responsabile del Suem 118 per le emergenze (non rendicontate). Si è altresì disposta la restituzione del fondo residuo non utilizzato pari ad € 2.692,64 ( $€10.329,14 - €5.986,50 - €1.650,00 = €2.692,64$ ) e l'emissione del mandato di pagamento di € 10.329,14 per le spese economali da sostenere nell'esercizio successivo.

A distanza di circa 5 anni è stato restituito il residuo (ordinativo di incasso n. 2202 del 9/12/2020) ed è stata altresì, restituita la somma non rendicontata di € 1.650,00, con la bolletta di quietanza n. 5210 del 28/6/2021.

A conclusione dell'esame, il Magistrato relatore ha osservato che la somma di € 1.650,00 appariva come spesa non rendicontata dal suem 118 per le emergenze,

ma contabilizzata nel conto giudiziale come “importo utilizzato”. Pertanto, contrariamente a quanto riportato nel conto giudiziale e nella determinazione del Direttore dipartimentale n. 99 del 26/1/2017, a fronte del fondo iniziale di € 10.329,14:

- la spesa ammonterebbe ad € 5.986,50 e non € 7.636,50;
- la restituzione della somma residua sarebbe pari ad € 4.342,64 e non € 2.692,64.

#### ***1.4.1. Criticità secondo il Magistrato Istruttore***

Con riferimento alla seconda gestione esaminata, il Magistrato Istruttore ha rimesso all'esame del Collegio le seguenti irregolarità

- a) L'agente contabile non avrebbe spiegato le ragioni del ritardo nel restituire le somme;
- b) Relativamente alle somme restituite, l'agente contabile non aveva inviato il richiesto estratto conto corrente bancario da cui poter evincere i dati identificativi del beneficiario intestatario del conto corrente, il numero di conto corrente del beneficiario, la data dell'operazione, la causale e l'accredito della somma.

Anche in questo caso il contabile ha spiegato che i “*versamenti sono stati effettuati dal conto personale del sig. Basile Giuseppe il quale, non essendo più economo a partire dal 01/10/2020, non poteva usufruire dei fondi destinati al conto missioni*”.

- c) vi sarebbe discordanza dei dati contabili riportati nel conto giudiziale visto che la somma per le “emergenze suem 118” non è stata utilizzata e quindi non andava riportata nel conto giudiziale.

#### **1.5. GESTIONE 2017 (conto giudiziale n. 38763)**

Si rammenta che con **determinazione n. 476 del 14/4/2008** del Direttore dipartimentale era stata **assegnata la somma di € 10.329,14** all'economo del Presidio ospedaliero di Crotone a titolo di "rimborso per missione del personale Suem 118 e del personale del PO di Crotone". Con ordine di pagamento n. 464 dell'11/1/2017 di € 10.392,14 (anziché € 10.329,14) è stato corrisposto il fondo per le "spese economali per missioni".

Con determinazione del Direttore dipartimentale n. 22 del 9/1/2018 è stato ratificato e discaricato il rendiconto delle spese sostenute per il personale sanitario in missione nell'anno 2017 per € 6.103,51 come da rendiconto, si è disposta la restituzione del fondo residuo non utilizzato pari ad € 4.225,63 ( $€ 10.329,14 - € 6.103,51 = € 4.225,63$ ) e l'emissione del mandato di pagamento di € 10.329,14 per le spese economali da sostenere nell'esercizio successivo;

Il suddetto residuo è stato restituito con ordinativo di incasso n. 116 del 31/1/2018. Inoltre, con l'ordinativo di incasso n. 2207 del 9/12/2020 è stata altresì restituita la differenza di € 63,00 quale eccedenza avuta con l'ordine di pagamento n. 464 dell'11/1/2017 di € 10.392,14 anziché € 10.329,14.

#### ***1.5.1. Criticità secondo il Magistrato Istruttore***

Con riferimento alla terza e ultima gestione, il Magistrato Istruttore ha rimesso all'esame del Collegio le seguenti irregolarità:

- a) L'agente contabile non avrebbe spiegato le ragioni del ritardo nel restituire le somme;
- b) Relativamente alle somme restituite, l'agente contabile non avrebbe inviato il richiesto estratto conto corrente bancario da cui poter evincere i dati identificativi del beneficiario intestatario del conto corrente, il numero di conto

corrente del beneficiario, la data dell'operazione, la causale e l'accredito della somma.

Anche per questo rilievo, il contabile ha spiegato che i *“versamenti sono stati effettuati dal conto personale del sig. Basile Giuseppe il quale, non essendo più economo a partire dal 01/10/2020, non poteva usufruire dei fondi destinati al conto missioni”*.

## **1.6. CONCLUSIONI**

Secondo il Magistrato Istruttore i conti si presentano irregolari stante la cronologia delle restituzioni, sopravvenute alla chiusura dell'esercizio finanziario anche con riguardo a conti giudiziali del medesimo agente contabile relativi ad anni pregressi.

Inoltre, rimarrebbe non adeguatamente comprovata la reale provenienza della somma restituita dopo due anni dalla chiusura dell'esercizio. L'agente contabile avrebbe dovuto produrre, ad esempio, la distinta di versamento fatta a suo nome da conto corrente privato e non come economo, posto che non lo è più dal 1/10/2020.

Per i primi due conti (esercizi 2015 e 2016) vi sarebbe poi discordanza tra i dati contabili riportati nel conto giudiziale visto che la somma per le “emergenze suem 118” non è stata utilizzata e quindi non andava riportata nel conto giudiziale.

## **2. LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE**

Con decreti *ex art.* 147 comma 4° cgc, n. 324/2021 (relativo al giudizio n. 23089), n. 325/2021 (relativo al giudizio n. 23090) e n. 326/2021 (relativo al giudizio n. 23091) del 10/10/2021, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale ha fissato, per la trattazione dei giudizi in parola l'udienza del 5/4/2022 e ha ordinato all'Amministrazione di provvedere a notificare per ciascun conto giudiziale, la relazione del Magistrato istruttore e il medesimo decreto di fissazione udienza.

Con separati decreti del 12 ottobre 2021 è stato nominato relatore il Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

### **3. UDIENZA 5 APRILE 2022 – *ordinanza n. 20/2022***

All'udienza del 5 aprile 2022 il Collegio, con **ordinanza n. 20/2022**, disposta la riunione dei giudizi in esame per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rilevato un vizio di notifica delle singole relazioni di irregolarità e dei relativi decreti di fissazione d'udienza, considerato che le irregolarità non potevano dirsi sanate per non essersi il contabile costituito in giudizio, ha disposto la rinovazione delle notificazioni rinviando all'udienza del 6 luglio 2022.

### **4. UDIENZA 6 LUGLIO 2022 – *ordinanza n. 42/2022***

Nel giorno fissato per la nuova udienza (6 luglio 2022) il Basile ha fatto pervenire presso questa Sezione Giurisdizionale certificato medico attestante legittimo impedimento a presenziare all'udienza, per causa di malattia necessitante giorni tre di prognosi.

Il Collegio, con **ordinanza n. 42/2022**, richiamato l'art. 10 delle “*Norme di attuazione del codice di giustizia contabile*”, il quale analogamente all'art. 115 disp. att. cpc, dispone che “*Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento [...] delle parti e per non più di sei mesi*”; considerato che detta regola è usualmente da riferirsi all'impedimento del difensore il quale - per far valere l'impedimento - deve dimostrare di non poter delegare alcun sostituto; ritenuto che il Basile non si era costituito a mezzo di avvocato (il cui ministero non è obbligatorio nei giudizi di conto), sicché non era possibile una sua sostituzione, ha accolto la richiesta in esame e rinviato all'udienza del 12 ottobre 2022.

### **5. UDIENZA 12 OTTOBRE 2022 - *ordinanza n. 59/2022***

All'udienza del 12 ottobre 2022, nessuno è comparso per l'agente contabile, né per l'amministrazione.

Il Pubblico Ministero, rilevata l'irregolarità formale delle gestioni, ha affermato che i residui della gestione risultano essere stati versati a distanza di diversi anni dalla chiusura dell'esercizio e non è possibile capire l'esatta provenienza di questo denaro. Ha pertanto concluso chiedendo ordinanza istruttoria al fine di acquisire dall'istituto tesoriere gli estratti conto relativi alle restituzioni effettuate.

Il Collegio, con **ordinanza n. 59/2022**, ritenuto che l'esame della documentazione comprovante la provenienza delle restituzioni effettuate fosse assolutamente indispensabile al fine di poter affermare la riconducibilità del predetto denaro al Basile, ha disposto che il Direttore Generale della ASP di Crotone provvedesse a depositare presso questa Sezione giurisdizionale la documentazione comprovante la provenienza delle somme riversate dal Basile, in particolare gli estratti del conto dell'istituto tesoriere del Presidio Ospedaliero di Crotone relativi alle operazioni di cui ai seguenti documenti:

- (i) bolletta di quietanza n. 5248 del 29/6/2021 (restituzione € 2.512,14)
  - (ii) bolletta di quietanza n. 5209 del 28/6/2021 (restituzione € 1.250,00)
  - (iii) ordinativo di incasso n. 2202 del 9/12/2020 (restituzione € 2.692,64)
  - (iv) bolletta di quietanza n. 5210 del 28/6/2021 (restituzione € 1.650,00)
  - (v) ordinativo di incasso n. 116 del 31/1/2018 (restituzione € 4.225,63)
  - (vi) ordinativo di incasso n. 2207 del 9/12/2020 (restituzione € 63,00);
- fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14 dicembre 2022.

#### **6. UDIENZA 14 DICEMBRE 2022 - *ordinanza n. 27/2023***

In data 7 dicembre 2022, in esecuzione all'ordinanza n. 59/2022, l'Amministrazione ha trasmesso:

1) estratto conto del conto corrente n. 4111 acceso presso lo sportello BNL di Crotone (tesoriere) dal 2 gennaio al 31 marzo 2018;

2) lettere contabili relative alle restituzioni asseritamente effettuate.

Questo Collegio, con **ordinanza n. 27/2023**, ha ritenuto che tuttavia continuasse a non essere comprovata la reale provenienza delle somme versate dopo svariati anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Questo in quanto non erano stati inviati gli estratti conto corrente richiesti, fatta eccezione per quello riferito all'esercizio 2017 relativo all'ordinativo di incasso n. 116 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto una somma pari a € 4.225,63.

Sennonché, mentre le lettere contabili relative alle restituzioni (le quali recavano la firma del solo Basile e non erano quietanzate dal tesoriere) facevano tutte riferimento al conto corrente di accredito n. 00218500 intestato all'ASP di Crotone, l'estratto conto depositato si riferiva al conto n. 4111 intestato alla medesima ASP (quindi a un conto diverso da quello di accredito) e la somma di € 4.225,63, nell'estratto del conto n. 4111 era riportata nella colonna di "dare" e non di "avere".

Pertanto, il Collegio ha ritenuto vi fosse il ragionevole sospetto che, per quel che concerne la restituzione di € 4.225,63, il trasferimento non fosse avvenuto da un conto del Basile a favore della ASP, bensì da un conto della ASP stessa (il n. 4111) a favore di un diverso conto della medesima ASP (il n. 00218500). Ha quindi disposto doversi procedere ad un'ispezione, avvalendosi della Guardia di Finanza, al fine di appurare la reale provenienza delle somme asseritamente accreditate in favore dell'ASP a titolo di restituzione e di cui ai seguenti documenti:

(vii) bolletta di quietanza n. 5248 del 29/6/2021 (restituzione € 2.512,14)

(viii) bolletta di quietanza n. 5209 del 28/6/2021 (restituzione € 1.250,00)

(ix) ordinativo di incasso n. 2202 del 9/12/2020 (restituzione € 2.692,64)

(x) bolletta di quietanza n. 5210 del 28/6/2021 (restituzione € 1.650,00)

(xi) ordinativo di incasso n. 116 del 31/1/2018 (restituzione € 4.225,63)

(xii) ordinativo di incasso n. 2207 del 9/12/2020 (restituzione € 63,00).

## **7. LE RISULTANZE DELL'ISPEZIONE A MEZZO DI GUARDIA DI FINANZA**

**In data 5 maggio 2023** la Guardia di Finanza, in esecuzione alla riferita ordinanza n. 27/2023, ha riferito che:

- le bollette di quietanza nn. 5209 e 5248 rispettivamente del 28/06/2021 e 29/06/2021 (restituzioni di € 1.250,00 e € 2.512,14) relative all'esercizio finanziario del 2015, sono state restituite con due bonifici bancari provenienti dal conto corrente n. 6279 1 acceso presso la B.N.L. filiale di Crotone intestato a BASILE Giuseppe;
- la bolletta di quietanza n. 5210 del 28/06/2021 (restituzione € 1.650,00) relativa all'esercizio finanziario del 2016 è stata restituita con un bonifico bancario proveniente dal già citato conto corrente n.6279;
- l'ordinativo di incasso n. 2202 del 09/12/2020 (restituzione € 2.692,64) relativa all'esercizio finanziario del 2016 è stato restituito in contanti da parte di BASILE Giuseppe;
- l'ordinativo di incasso n. 2207 del 09/12/2020 (restituzione € 63,00) relativa all'esercizio finanziario del 2017 è stato anch'esso restituito in contanti da parte di BASILE Giuseppe;
- l'ordinativo di incasso n. 116 del 31/01/2018 (restituzione € 4.225,63) relativa all'esercizio finanziario del 2017 è stato restituito con accredito proveniente dal conto corrente nr. 004112 acceso presso la B.N.L. filiale di

Crotone intestato all'A.S.P. di Crotone su cui BASILE Giuseppe era delegato ad operare.

#### **8. UDIENZA 17 MAGGIO 2023 – *ordinanza n. 41/2023***

All'udienza del 17 maggio 2023 il Collegio ha preso atto che l'ordinanza n. 27/2023 non era stata compiutamente notificata al Basile, in quanto – essendo stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc - non era ancora pervenuto avviso di ricevimento.

Considerato che il Basile era ormai in quiescenza (dunque non più reperibile sul luogo di lavoro), ritenuta fondata la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero in udienza di notifica a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell'art. 42 cgc, con **ordinanza n. 41/2023** il Collegio ha disposto di avvalersi della Guardia di Finanza per la rinnovazione delle notifiche dell'ordinanza n. 27/2023, unitamente al verbale dell'udienza del 17 maggio 2023 nonché per la notificazione della medesima ordinanza n. 41/2023, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 11 ottobre 2023.

#### **8. UDIENZA 9 OTTOBRE 2023 – *ordinanza n. 3/2024***

Sennonché, nell'udienza di rinvio del 11 ottobre 2023 è emerso che la nuova notifica non era stata eseguita tempestivamente, in tal modo non consentendo al Basile di disporre dei termini utili alla propria difesa. Pertanto, su istanza motivata del Pubblico Ministero in udienza, il Collegio con **ordinanza n. 3/2024**, considerate le difficoltà di reperimento dell'agente contabile, non più in servizio, nonché l'esigenza di concludere il giudizio ormai maturo per la decisione, considerato il necessario rispetto del principio del contraddittorio, ha disposto la rinnovazione delle notificazioni sempre a mezzo di forze di polizia, rinviando per il prosieguo all'udienza del 15 maggio 2024.

**9. UDIENZA 15 MAGGIO 2024**

All'udienza del 15 maggio 2024 nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione. Data per letta, con il consenso del Pubblico Ministero, la relazione del relatore, Primo Referendario Sabrina Facciorusso, il Pubblico Ministero ha concluso nell'interesse della legge e dell'erario rimettendosi alle determinazioni del Collegio.

La causa è stata trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** I giudizi di conto nn. 23089, 23090 e 23091, hanno ad oggetto la gestione economica delle spese personale comandato in trasferta presso il Presidio Ospedaliero di Crotone per gli esercizi finanziario 2015 (conto giudiziale n. 38761), per l'esercizio 2016 (conto giudiziale 38762) e per l'esercizio finanziario 2017 (conto giudiziale n. 38763). Il Basile è in quiescenza dal **01/10/2020**.

**1.1. Il ritardo nelle restituzioni**

Benché relativi a esercizi risalenti i conti in esame provengono tutti da giudizio per resa del conto. Pertanto, essi sono stati redatti il **10/12/2020** e depositati il **26/5/2021**.

Questo spiega senz'altro le ragioni del ritardo nella restituzione delle somme, sollevate nella relazione dell'Istruttore.

Per tutti e tre i conti, infatti, il primo elemento di criticità concerneva la tardività nelle restituzioni, ma questa si spiega con le dinamiche della resa.

Il primo conto (esercizio 2015) è stato depositato a maggio 2021, quindi i versamenti sono stati eseguiti a giugno; per i restanti due esercizi (2016 e 2017) i versamenti sono stati effettuati il giorno prima della stesura del conto.

**1.2. Le discordanze contabili – irregolarità**

Si conviene con l'Istruttore che per i primi due conti (esercizi 2015 e 2016) vi sarebbe poi discordanza tra i dati contabili riportati nel conto giudiziale visto che la somma per le "emergenze suem 118" non è stata utilizzata e quindi non andava riportata nel conto giudiziale. I primi due conti, pertanto (conti giudiziali nn. 38761 e 38762), presentano un sicuro profilo di irregolarità formale.

### **1.3. Le restituzioni. Ammanco.**

Sennonché, il profilo di maggiore criticità dei conti in esame è senz'altro quello delle restituzioni nel loro *quantum*, posto che sono stati necessari un'ordine di esibizione documentale e addirittura un'ispezione a mezzo di Guardia di Finanza per giungere a ricostruire la reale origine delle somme.

Ebbene, delle varie restituzioni effettuate,

(i) tre di esse sono state eseguite con **modalità tracciabili** e segnatamente a mezzo di bonifico da conto corrente intestato all'agente contabile (bolletta di quietanza n. 5248 del 29/6/2021 - restituzione € 2.512,14; bolletta di quietanza n. 5209 del 28/6/2021 - restituzione € 1.250,00; bolletta di quietanza n. 5210 del 28/6/2021 - restituzione € 1.650,00). Di queste restituzioni è sicuramente provata la provenienza. Il rilievo dell'Istruttore può dunque – *in parte qua* - dirsi superato.

(ii) Due di esse sono state eseguite in contanti, dunque **con modalità non tracciabili**. Si tratta dell'ordinativo di incasso n. 2202 del 9/12/2020 (€ 2.692,64) e dell'ordinativo di incasso n. 2207 del 9/12/2020 (€ 63,00). Benché eseguiti in forma non tracciabile, non vi è prova ch'essi siano stati eseguiti con fondi appartenenti alla stessa Amministrazione. Considerato che il Basile alla data delle predette restituzioni (9 dicembre 2020) era ormai in quiescenza, non vi sono ragioni per ritenere che abbia usato fondi

dell'Amministrazione. Anche per questa parte il rilievo deve pertanto dirsi superato.

(iii) Permane la criticità relativa alla restituzione di cui all'ordinativo di incasso n. 116 del 31/01/2018 (restituzione **€ 4.925,63**) relativa all'esercizio finanziario del 2017. Dalla documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione e dalla successiva ispezione disposta a mezzo di Guardia di Finanza è emerso che questa somma è stata restituita con accredito proveniente dal conto corrente nr. 004112 acceso presso la B.N.L. filiale di Crotone intestato all'A.S.P. di Crotone su cui BASILE Giuseppe era delegato ad operare. Dunque, le somme "restituite" dal Basile in realtà provenivano da altro conto della stessa pretesa beneficiaria della restituzione. Il Basile, in quella data ancora in servizio, ha dunque sottratto indebitamente somme dell'ASP simulando una restituzione a proprio carico.

Pertanto, a parte eventuali profili penalistici della vicenda, il rilievo di cui alla relazione di irregolarità relativo all'esercizio 2017 non può dirsi superato.

Il conto relativo alla gestione 2017 deve pertanto anch'esso essere dichiarato irregolare e il Basile deve essere condannato a restituire l'ammanto di **€ 4.925,63** in favore dell'ASP di Crotone, oltre interessi legali come per legge.

**2.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente ai giudizi di conto riuniti nn. 23089, 23090 e 23091

- dichiara irregolari i conti giudiziali nn. 38761, 38762 e n. 38763;

- condanna l'agente contabile al pagamento di **€ 4.925,63** a favore dell'ASP di

[illegible]